



S.I.A.P.

*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale*

Prot. Nr.167.SG/12

Roma, 7 maggio 2012

Oggetto: Tutela giuridica e sanitaria del personale impiegato nei servizi di scorta per il rimpatrio di cittadini extracomunitari a bordo di navi ed aeromobili. Sollecito riscontro alla nota n. 7/SG/12 del 12/01/2012

Alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere

ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Questa Segreteria Nazionale, in considerazione del grave e ingiusto danno economico, patito dal personale a causa di un'interpretazione non conforme ai dettami delle norme contrattuali sull'applicazione dell'istituto di missione, sollecita con urgenza un riscontro alla nota citata in oggetto. A tale proposito si evidenzia che il delicato servizio nel quale sono impiegati regolarmente operatori della Polizia di Stato per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari irregolari, sia mediante l'impiego di voli di linea, o di charters, anche alla luce delle recenti vicissitudini che stanno interessando il personale militare impiegato con funzioni antipirateria sulle navi civili italiane, impone alcune approfondite riflessioni di natura tecnica giuridica. Innanzitutto va evidenziata la problematica connessa alla giurisdizione in merito ad eventuali fatti-reato che si dovessero verificare durante tali attività di scorta. Il buon esito dei servizi di scorta a bordo degli aeromobili non può prescindere dall'uso di dispositivi di contenimento, ma anche dell'uso della forza qualora fosse necessaria a impedire gravi atti, che possano compromettere la sicurezza del volo e l'incolumità degli operatori, o di autolesionismo. E' purtroppo possibile, quindi, che durante un volo possano verificarsi anche incidenti gravi, con conseguenti lesioni o analoghe circostanze in danno degli operatori.

Orbene, preso atto che, gli aeromobili utilizzati per i servizi di scorta, non sono sempre di nazionalità italiana, occorre evidenziare le conseguenze connesse che potrebbero scaturire dall'applicazione della Convenzione di Tokio del 14.09.1963, ratificata con legge 468/1967. La predetta Convenzione, infatti, si occupa, tra l'altro,



S.I.A.P

*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale*

della determinazione dello Stato competente a giudicare i reati commessi a bordo durante il volo, definendo all'art. 3 la c.d. *legge di bandiera*, in altre parole la competenza del Paese d'immatricolazione dell'aeromobile. Già solo questo primo dato comporta che nei casi di utilizzo di aeromobili di linea o charters non immatricolati in Italia, i fatti costituenti reato avvenuti durante la fase di volo (dalla chiusura delle porte e avvio delle manovre e fino al completo arresto dopo l'atterraggio) sono soggetti alle norme della giurisdizione del Paese d'immatricolazione dell'aeromobile.

Quindi, ad esempio, nei casi frequenti di utilizzo di aeromobili tunisini, gli operatori, privi delle prerogative riconosciute dal nostro ordinamento, in caso di presunti reati commessi in danno degli scortati, sarebbero soggetti alla legislazione di quel Paese e potenzialmente destinatari di provvedimenti, anche restrittivi, all'atto dell'arrivo a destinazione. Anche l'utilizzo di aeromobili italiani non metterebbe comunque al sicuro gli operatori di Polizia, poiché il successivo art. 4 della Convenzione prevede la possibilità, per ciascuno Stato firmatario, di rivendicare la propria giurisdizione penale nei casi in cui il "presunto fatto reato" sia commesso in danno di un proprio cittadino. Se l'aeromobile è italiano, all'arrivo in Tunisia per sbarcare cittadini di quel Paese, un eventuale presunto reato in loro danno potrebbe dar luogo all'intervento di quelle autorità che pretenderanno di applicare la loro giurisdizione. Non siamo a conoscenza dei puntuali contenuti dei singoli accordi di riammissione, che però non risulta che abbiano rango giuridico, parificabile alle Convenzioni internazionali e pertanto dubitiamo che eventuali diverse statuizioni possano modificare quanto illustrato. In merito a tali possibili vicissitudini ed anche nei più ridotti casi di rimpatrio mediante l'utilizzo di navi non italiane, si chiede di conoscere quali accorgimenti sono adottati per salvaguardare il personale operante dalle gravi conseguenze illustrate cui possono andare incontro per svolgere il loro servizio.

Altro aspetto che richiede puntuale chiarimento è quello che si riferisce all'assistenza sanitaria che dovesse essere necessaria in favore del personale di scorta, in seguito ad improvvisi malori o comunque condizioni che determinino l'esigenza di ricorrere tempestivamente a cure sanitarie all'estero. Le disposizioni di settore prevedono che i cittadini iscritti al SSN che per motivi di lavoro si recano all'estero, in Paesi al di fuori dell'U.E. o con i quali non vigono accordi bilaterali (Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Croazia,



S.I.A.P

*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale*

Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia), possono usufruire della copertura sanitaria in forma indiretta. In estrema sintesi sono tenuti ad **anticipare le spese** e potranno in seguito chiedere il rimborso attraverso i Consolati, le Ambasciate o al Ministero della Salute entro tre mesi dall'effettuazione della spesa. Nei Paesi U.E., invece, è sufficiente la Tessera Sanitaria, in alcuni altri Paesi convenzionati potrebbe essere necessario fornire successiva documentazione in virtù della Convenzione, nei rimanenti Stati sarà necessario anticipare le relative spese. In merito a tale punto si ritiene innanzitutto necessario fornire al personale operante l'eventuale documentazione richiesta dalle rispettive Convenzioni con i singoli Paesi, mentre sarebbe opportuno prevedere che le somme eventualmente da anticipare nei Paesi non convenzionati possano essere tempestivamente corrisposte dalle sedi diplomatiche, o mediante un sistema assicurativo ad hoc che consenta all'interessato di non dovere affrontare gravose spese a fronte di lunghi tempi di rimborso.

Un'altra necessità di puntuale determinazioni, riguarda l'utilizzo degli strumenti di contenimento, necessari a neutralizzare le possibilità di offesa da parte dei rimpatriati violenti, anche alla luce delle recenti criticità, che, la cronaca ha fatto emergere. E' noto che sono stati acquisiti e distribuiti dei dispositivi di contenimento, il loro uso è connesso alle contingenze che dovessero verificarsi, ciò non di meno la puntuale indicazione degli strumenti utilizzabili, talvolta sin dalla fase del prelievo degli stranieri presso i C.I.E., deve essere parte integrante delle disposizioni di servizio necessarie per il buon esito dello stesso.

Si richiama, infine, la necessità di dar luogo a corsi di aggiornamento nei confronti del personale abilitato ai servizi di scorta, per l'accompagnamento degli stranieri nei paesi di origine.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni adottate a tutela del personale di Polizia impiegato in tali servizi.

Il Segretario Generale

FIANI